



Città di Maranello

---

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI ( TARI )**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 01/04/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/09/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 27/07/2017

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 18/12/2018

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 19/12/2019.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/06/2021

## Sommario

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<u>Articolo 1. Oggetto del regolamento .....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 2. Soggetto Attivo .....</u>	<u>4</u>
TITOLO 2 - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	4
<u>Articolo 3. Presupposto per l'applicazione del tributo .....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 4. Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria .....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 5. Superficie assoggettabile.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 6. Superfici escluse.....</u>	<u>6</u>
TITOLO 3 - TARIFFE.....	8
<u>Articolo 7. Articolazione tariffaria .....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 8. Utenze domestiche .....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 9. Utenze non domestiche .....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 10. Scuole statali .....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 11. Tariffe del tributo.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 12. Tributo giornaliero .....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 13. Tributo provinciale.....</u>	<u>12</u>
TITOLO 4 - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	12
<u>Articolo 14. Riduzioni del tributo .....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 15. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani .....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 16. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio.....</u>	<u>13</u>
<u>pubblico di raccolta .....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 17. Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti .....</u>	<u>15</u>
<u>urbani e speciali.....</u>	<u>15</u>
<u>Articolo 18. Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero.....</u>	<u>16</u>
<u>Articolo 19. Agevolazioni sociali .....</u>	<u>17</u>
TITOLO 5 - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE .....	18
<u>Articolo 20. Dichiarazione .....</u>	<u>18</u>
<u>Articolo 21. Riscossione .....</u>	<u>19</u>
<u>Articolo 22. Rimborsi e compensazione .....</u>	<u>19</u>
<u>Articolo 23. Attività di controllo e sanzioni .....</u>	<u>19</u>

<u>Articolo 24. Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento Esecutivo.....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 25. Riscossione coattiva .....</u>	<u>21</u>
<u>TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 26. Entrata in vigore del regolamento .....</u>	<u>21</u>
<u>Articolo 27. Clausola di adeguamento.....</u>	<u>21</u>

## **TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1. Oggetto del regolamento**

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge nonché i regolamenti comunali vigenti.

### **Articolo 2. Soggetto Attivo**

- 1) Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **TITOLO 2 - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Articolo 3. Presupposto per l'applicazione del tributo**

- 1) Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
- 3) La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 (Codice Ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 4. Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**

- 1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detenga i locali e le aree suscettibili di produrre rifiuti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui

che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 18 o i componenti del nucleo familiare;

- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzazione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
- 5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 6) L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

## **Articolo 5. Superficie assoggettabile**

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione non domestica ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici, da calcolarsi a metro quadro, relative a:
  - a) locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico – edilizio, fatta eccezione per quelli di cui alle esclusioni previste nel successivo art. 6;
  - b) locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
  - c) aree scoperte operative, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività, utilizzate per lo stoccaggio di prodotti finiti suscettibili di produrre rifiuti

urbani (anche se da questi separati) al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo, ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.

d) Aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari non soggette al canone unico di cui all'art. 1 comma 816, della Legge 27/12/2019 n.160.

3. La superficie per i fabbricati viene misurata al netto dei muri e per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzometro quadrato, e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
5. Per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 18, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

#### **Articolo 6. Superfici escluse**

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) Centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere nonché le aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli alle stazioni di servizio carburanti;
  - b) Locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, qualora il locale abbia un'altezza media inferiore a m. 1,50;
  - d) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
  - e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
  - f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da

idonea documentazione;

g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- 2) Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- 3) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
- 4) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- 5) Sono esclusi dall'applicazione della TARI i locali e le aree ove si formano esclusivamente rifiuti speciali allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento. Le superfici degli insediamenti industriali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie ed è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature, che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; Sono da computarsi ai fini dell'applicazione della tassa tutte altre superfici degli insediamenti industriali tra le quali quelle adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi adibiti allo stoccaggio dei semilavorati e dei prodotti finiti.
- 6) Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuti urbani»;
- 7) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune autocertificazione mediante la compilazione dell'apposito modulo predisposto dal Comune, attestante i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, e allegando copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
- 8) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

- 9) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività, da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche

### TITOLO 3 - TARIFFE

#### Articolo 7. Articolazione tariffaria

- 1) Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche ed utenze non domestiche.
- 2) Le categorie tariffarie ed i relativi coefficienti tariffari sono determinati ai sensi del DPR 27/04/1999n.158.
- 3) Tali coefficienti tariffari possono essere aggiornati annualmente, in sede di adozione del piano tariffario.
- 4) I contribuenti sono assoggettati a tributo in ragione della categoria tariffaria di appartenenza.

#### Articolo 8. Utenze domestiche

- 1) Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - a) **domestiche residenti:** le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 18. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
  - b) **domestiche non residenti:** le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero di occupanti come risulta dalla seguente tabella:

da mq	a mq	Component i
0	30	1

31	50	2
51	70	3
71	90	4
91	120	5
Oltre 120		6

Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un numero di occupanti come definito nella tabella precedente, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

### **Articolo 9. Utenze non domestiche**

- 1) L'assegnazione di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività è di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali e/o aree da computarsi ai fini dell'applicazione della tassa. In mancanza di detta informazione l'assegnazione è operata in via presuntiva sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
- 2) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale e/o prevalente. Nel caso in cui le superfici dei locali adibiti a diverse attività fossero distinguibili, si applica la tariffa della categoria corrispondente ad ogni superficie, per ogni singola attività.
- 3) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4) La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici purché sia comprovata l'autonoma e distinta utilizzazione delle stesse.
- 5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 6) In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o

l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Articolo 10. Scuole statali**

- 1) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

### **Articolo 11. Tariffe del tributo**

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio al giorno in cui ha avuto termine l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
- 3) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:
  - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
  - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- 4) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
  - a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
  - b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 5) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
  - a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
  - b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

- 6) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- 7) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e della deliberazione ARERA nr. 443 del 31/10/2019, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo dovute e non versate.
- 8) È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
- 9) Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono unacomponente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario
- 10) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore

## **Articolo 12. Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art.1 comma 837 della Legge n. 160 del 27/12/2019
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1 comma 816 della Legge n. 160 del 27/12/2019.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone unico di cui al precedente comma, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
7. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone unico di cui all'art. 1 comma 816 della Legge n. 160 del 27/12/2019.
8. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2,00 euro.
9. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per il tributo annuale.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

### **Articolo 13. Tributo provinciale**

- 1) Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
- 3) Ai sensi dell'art.38-bis del D.L. n. 126/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso le modalità indicate dal decreto del Ministero dell'Economia e finanze del 1° luglio 2020.

## **TITOLO 4 - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **Articolo 14. Riduzioni del tributo**

- 1) La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
- 2) Per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, la tariffa è ridotta del 60% sia per la quota fissa che per la quota variabile. Analoga riduzione è praticata nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i valori previsti nel Disciplinare Tecnico sulla gestione dei rifiuti urbani approvato da Ato; restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata.
- 3) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel

caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

- 4) Per i locali delle utenze domestiche non residenti, tenuti a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti per un periodo non superiore a 6 mesi in modo non continuativo ma ricorrente a condizione che non siano cedute in locazione o comodato a terzi e per le abitazioni occupate da soggetti iscritti all'AIRE o che la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero a condizione che l'alloggio non sia occupato da altri soggetti, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 30 per cento.
- 5) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 30 per cento, purché o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 6) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 30 per cento.

#### **Articolo 15. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

#### **Articolo 16. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 15 comma 1 del presente Regolamento, e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune di Maranello via pec [comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it](mailto:comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it), utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Limitatamente all'anno 2021 il termine fissato dalla normativa per la presentazione della comunicazione è il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
3. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo apposito modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
  - a. l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili,
  - b. il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
  - c. i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
  - d. la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
  - e. l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers,
  - f. il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione devono essere allegate:

- a. la planimetria con layout, da cui poter rilevare la destinazione delle singole zone.
- b. idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Per le utenze non domestiche attivate successivamente ai termini di cui al comma 1 è possibile presentare la comunicazione, a valere sull'anno successivo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione TARI (60 gg.)
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune di Maranello, [comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it](mailto:comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it), fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare all'Ufficio Tributi o via pec pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
8. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo :
  - a. i quantitativi dei rifiuti urbani prodotti nelle unità locali ubicate sul territorio comunale avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti

- b. attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza/unità locale cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

### **Articolo 17. Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

- 1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
- a) autocarrozzerie: 40%;
  - b) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 15%;
  - c) autofficine, elettrauto, gommista: 30%;
  - d) tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche: 25%;
  - e) attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciature e/o lavorazioni superficiali di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili): 40%;
  - f) laboratori di analisi, radiologici, otografici, ambulatori dentistici/odontotecnici: 20%;
  - g) prosciuttifici, salumifici, caseifici e cantine vinicole: 30%;
- 2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
- 3) Non si fa luogo ad alcuna agevolazione, nel computo delle superfici relative alle aree scoperte operative.

- 4) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze da escludere, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER, quantitativi e soggetti autorizzati ai quali sono stati conferiti. Inoltre, nell'ambito della citata denuncia, a pena di disconoscimento dell'esclusione in questione, il contribuente deve autocertificare ai sensi di legge che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5) Ogni anno, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il contribuente deve presentare autocertificazione mediante compilazione dell'apposito modulo predisposto dal Comune attestante i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno distinti per codici EER allegando copia dei formulari di identificazione dei rifiuti.

### **Articolo 18. Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero**

- 1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
  - a) E' concesso uno sconto da applicarsi alla quota variabile della tariffa pari al 20% a favore delle utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico ( sia attraverso la compostiera che con apposite fosse all'interno del giardino) come da articolo 46 e norme tecniche contenute nell'allegato D del Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale di Modena allegato alla delibera dell'Assemblea Consorziale n. 29 del 27 novembre 2006. La riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed ha validità pluriennale a condizione che questi dichiari il costante ed effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. L'Ente verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
  - b) Per le tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione del tributo alle utenze domestiche e non domestiche rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti. La Giunta Comunale delibera annualmente, prima dell'approvazione delle tariffe del tributo di cui all'articolo 11, l'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione del tributo ed i criteri di riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, i quali dovranno comunque tenere conto della qualità e quantità dei rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche.
  - c) E' concessa un'agevolazione del 60%, sulla quota variabile della tariffa, a favore dei gestori di locali destinati alla somministrazione di prodotti per gastronomia e per tutti quelli ricompresi nelle classi 7, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, che effettuino la raccolta differenziata della "frazione umida" secondo le modalità fissate dal Gestore. Tale caratteristica dovrà essere comprovata dal Gestore stesso con riferimento all'effettivo smaltimento differenziato avvenuto nell'anno precedente. Per i locali appartenenti alle categoria 22 la superficie eccedente i 254 mq viene computata al 50%.
  - d) E' concessa una agevolazione pari al 80% sulla quota variabile della tariffa alle Istituzioni

scolastiche non statali , associazioni sportive ecc. e altre tipologie di utenza ricomprese nella categoria 1) che effettuino la raccolta differenziata sperimentale secondo progetti appositamente studiati e proposti dal Comune.

- 2) Per le utenze non domestiche vengono annualmente concesse a conguaglio previa verifica di idonea documentazione, le seguenti agevolazioni:
  - a) A favore delle attività, che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica sono oggetto di possibile recupero e per i quali il Gestore abbia attivato nuove forme di recupero, tali dai sottrarli al conferimento presso gli impianti di smaltimento ordinariamente utilizzati, è accordata una riduzione della tariffa pari al 10% della quota variabile, a condizione che, il Titolare dell'attività dimostri di avere dato luogo a tutti quegli interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di questa ultima, per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva.
  - b) Nel caso in cui il produttore di rifiuti, dimostri di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche di rifiuti urbani a soggetti abilitati, diversi dal Gestore del pubblico servizio, nelle seguenti misure:
    - Per almeno il 30% e fino al 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è accordata una riduzione del 30% sulla quota variabile della tariffa.
    - Oltre il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è accordata una riduzione del 50% sulla quota variabile della tariffa.
- 3) Le riduzioni del tributo di cui al comma 2 si applicano a consuntivo e sono subordinate alla presentazione di una autocertificazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti.
- 4) Le riduzioni di cui al comma 1 punti c) e d) e al comma 2 sono tra loro alternative e non cumulabili

### **Articolo 19. Agevolazioni sociali**

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.
2. L'agevolazione può essere riconosciuta, a istanza dei diretti interessati, a favore delle persone, sole o riunite in nucleo familiare, assistite in modo permanente dal Comune, ovvero rispondenti a requisiti reddituali -patrimoniali minimi fissati annualmente dal Comune.
3. Il sussidio non costituisce aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal Comune
4. L'entità dell'agevolazioni, i criteri d'accesso e le modalità operative di erogazione degli

interventi di cui al presente articolo saranno disposti e disciplinati, anche annualmente, con apposito atto dell'organo competente.

## **TITOLO 5 - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Articolo 20. Dichiarazione**

- 1) I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte sia soggette che esenti dal tributo comunale sui rifiuti e servizi devono presentare apposita dichiarazione al Comune, su apposito modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui:
  - a) Ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
  - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
  - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 2) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta o tramite fax oppure per vie telematiche se attivate, corredata da fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
- 3) La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
- 4) Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale od i variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
- 5) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 6) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni e agevolazioni del tributo o di esclusioni disuperfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti negli articoli del presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- 7) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
- 8) Potrà essere attivato un sistema di presentazione semplificato della dichiarazione in occasione dell'effettuazione delle operazioni da compiersi da parte dei cittadini presso il Servizi Demografici ovvero da parte delle attività economiche presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive ovvero anche presso altri uffici comunali. Al tal fine, nell'ambito del proprie competenze in materia di organizzazione, la giunta comunale adotterà la disciplina di dettaglio volta a regolare le procedure di presentazione e le competenze dei relativi uffici coinvolti avendo riguardo ai criteri della semplificazione degli oneri formali a carico dei contribuenti e della razionalizzazione ed informatizzazione dei procedimenti e delle risorse impiegate in ottemperanza al economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

## **Articolo 21. Riscossione**

- 1) I contribuenti per il versamento della tassa sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2) Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o posta elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale. Le somme dovute sono riscosse generalmente in tre rate; la scadenza di ogni rata viene stabilita annualmente con la deliberazione delle tariffe Tari per l'anno di riferimento;
- 3) La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, la tassa verrà liquidata nella rata successiva.
- 4) La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
- 5) Per il 2014 in sede di prima applicazione della Tari, l'importo del tributo deve essere versato in due rate semestrali con scadenza rispettivamente nel mese di luglio, relativamente al periodo gennaio – giugno, e nel mese di dicembre, relativamente al periodo luglio – dicembre, salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nell'anno successivo.

## **Articolo 22. Rimborsi e compensazione**

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
- 2) L'attività di rimborso e compensazione è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge e dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali

## **Articolo 23. Attività di controllo e sanzioni**

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge 296 del 2006.
- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 4) Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione

delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1 comma 646 della Legge n. 147 del 27/12/2013.

- 5) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o pec, un atto contenente:
  - Avviso di sollecito pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica.
  - Accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento ( prevista dall'art. 13 del D.Lgs n. 471 del 18/12/1997 e ss. mm. ed ii. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997) dell'importo non versato o tardivamente versato, degli interessi legali e delle spese di notifica.
- 6) Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo-
- 7) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 8) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 9) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 10) Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 11) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 12) Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.
- 13) Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **Articolo 24. Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento Esecutivo**

1. La dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento esecutivo è effettuata secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Generale delle Entrate.

#### **Articolo 25. Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge e dal Regolamento Generale delle Entrate comunali.

### **TITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 26. Entrata in vigore del regolamento**

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021.

#### **Articolo 27. Clausola di adeguamento**

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale ecomunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.